



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

1

PARERE Nr. 207/5

Disegno di legge "Art. 14 legge 142/90 : Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni delle acque ".

Seduta del 7/03/1995

Presenti: Tedesco (Presidente), Dipietrangelo, Albano, Savino, Di Gioia,
Bellomo (Fitto)

p.la Giunta : De Lucia, ing. Maselli, Dott.ssa Iannarelli

p.Segr.Comm. : ing. Mona, Sig;ra Romanazzi

LA 5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

- preso in esame il provvedimento in epigrafe;
- discusso nel merito;
- formulate le proposte di emendamenti
- udite le dichiarazioni di voto

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

condizionato all'approvazione degli emendamenti riportati nel testo a fronte
DESIGNA RELATORE TEDESCO

Il parere è espresso con le seguenti dichiarazioni dei presenti al voto:

FAVOREVOLE : Tedesco, Di Gioia, Dipietrangelo, Savino
CONTRARIO : (nessuno)
ASTENUTO : (nessuno)

Il Resp. Segreteria Comm.
(dott.ing. G. Mona)

Il Presidente
(A. Tedesco)



Consiglio Regionale della Puglia

5ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Ambiente - Assetto e utilizzazione del territorio)

DISEGNO DI LEGGE

ART.14 LEGGE Nr. 142/90 ^S AUTORITA' COMPETENTE AL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI DELLE ACQUE. ""

RELAZIONE

Signor Presidente, colleghi Consiglieri,

con la legge 19.12.1983,n.24 la Regione Puglia ha disegnato l'assetto delle competenze in materia di tutela delle acque. La sopravvenuta legge 8.6.1990 , n. 142 ha modificato competenze e funzioni degli enti locali nella stessa materia, comportando la necessità di adeguare le norme legislative regionali al nuovo quadro istituzionale.

Con il disegno di legge in argomento, definito anche sulla base di interpretazioni e pareri del Consiglio di Stato e della competente direzione generale del Ministero dell'Interno circa i ruoli istituzionali propri della Regione, delle Province e dei Comuni, si intende adeguare la citata legge 24 al nuovo assetto. per quanto riguarda, in particolare, l'autorizzazione, disciplina e controllo degli scarichi in mare o in falda o nelle pubbliche fognature.

La 5ª Commissione ha espresso al riguardo parere favorevole, salvo alcune modifiche riportate nelle proposte di emendamenti a fronte del testo della Giunta.

Invito il Consiglio ad approvare la legge.

Bari, marzo 1995

(A. Tedesco)
[Handwritten signature]



REGIONE PUGLIA

Disegno di legge: <<Art. 14 legge 142/90: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni delle Acque>>

Art. 1

Modifiche all'art. 36 l.r. 24/83

1. L'articolo 36 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così sostituito:

<<Art. 36 (Funzioni delle Province in materia di disciplina e controllo degli scarichi)

Oltre alle funzioni amministrative di cui all'art. 8 della legge 24 dicembre 1979 n. 650, le Province esercitano:

- a) le funzioni inerenti le autorizzazioni per immettere direttamente in mare i rifiuti liquidi provenienti da insediamenti produttivi, dalle pubbliche fognature, anche pluviali, e dagli insediamenti civili, demandate alla Regione dall'art. 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650;
- b) le funzioni inerenti le autorizzazioni dagli scarichi consistenti nella reiniezione nella stessa falda delle acque di infiltrazioni di miniere e delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, demandate alla Regione dall'art. 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992 n. 132.

Ai sensi del comma 1, lett. g) dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990 n. 142, le Province esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni allo scarico degli insediamenti civili, produttivi e delle pubbliche fognature, anche pluviali, ad eccezione degli scarichi di cui al successivo art. 42.

Le Province attuano ed organizzano la vigilanza ed il controllo degli scarichi di cui al presente articolo.>>

TESTO COMMISSIONE

SOSTITUIRE TITOLO CON IL SEGUENTE:

"Art.14 legge 142/90: Autorità competente al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi"

Art.1

.... art. 2.



REGIONE PUGLIA

Art. 2

Modifiche all'art. 42 l.r. 24/83

1. Il titolo dell'articolo 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così modificato:

<<Art. 42 (Funzioni dei Comuni in materia di disciplina e controlli degli scarichi)>>

2. Al medesimo articolo 42 sono aggiunti i seguenti commi:

<<I Comuni esercitano le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni degli scarichi nelle pubbliche fognature.

I Comuni esercitano, altresì, le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal Piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli Enti gestori delle stesse.>>

Art. 3

Rinnovo autorizzazioni agli scarichi

1. I titolari degli scarichi, autorizzati ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 19 dicembre 1983 n. 24 così come modificato dall'articolo unico della legge regionale 15 dicembre 1993 n. 28, devono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedere al rinnovo dell'autorizzazione inoltrando la richiesta alle autorità competenti così come determinato dagli articoli 1 e 2 della presente

ART.2

Modifiche all'art. 42 l.r. nr. 24/83

SOSTITUIRE L'INTERO TESTO DELL'ART.2 CON IL SEGUENTE:

L'art. 42 della legge regionale 19 dicembre 1983, n. 24 è così modificato:

1. I Comuni esercitano le funzioni inerenti le autorizzazioni per gli scarichi sul suolo, nelle aree potenzialmente idonee così come individuate dal piano regionale di risanamento delle acque, dei reflui provenienti da insediamenti civili di consistenza inferiore a 50 vani o 5000 metri cubi, da campeggi e villaggi turistici ubicati in aree non servite da pubblica fognatura.

2. Le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni allo scarico nelle pubbliche fognature sono esercitate dagli enti gestori delle stesse.

ART.3

(IDEM)